

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
NUOVA IDEA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
(IN FORMA ABBREVIATA
COOPERATIVA SOCIALE
NUOVA IDEA)**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ABANO TERME PD VIA PUCCINI
49/A

Numero REA: PD - 246997

Codice fiscale: 00047970280

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-06-2024 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
Dott. MERCOLINI GIUSEPPE
MONTEGROTTO TERME (PD)
Viale Stazione n. 80

Allegato "B" al n. 25.480 REP. e n. 11.153 RACC.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

1.1) La società, costituita ai sensi della legge 381/91, è denominata **COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA A RESPONSABILITA' LIMITATA**.

La denominazione nei rapporti commerciali può essere indicata anche in forma abbreviata (per es. COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA), purché sia evidentemente riconoscibile la versione vera.

La denominazione può essere modificata in qualunque modo, salvi i limiti derivanti da leggi speciali, dall'ordine pubblico, dal buon costume e dai diritti dei terzi. Non può quindi essere uguale o simile ad altra ragione o denominazione o ditta già usate, ma deve contenere elementi tali da differenziarla.

1.2) La società ha sede in Abano terme.

L'indirizzo della sede sociale è quello risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ..

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune.

L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede principale o secondaria in un comune diverso è di competenza dei soci.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti entro un anno dalla data d'approvazione del presente statuto.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.

La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-

ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale di Padova, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Collabora con altre cooperative e con altre forme associative da essa promosse in maniera prioritaria ma non esclusiva per quanto riguarda:

- la formazione al lavoro e all'inserimento lavorativo;
- la diffusione della cultura cooperativa e di solidarietà;
- lo sviluppo di servizi innovativi e concorrenti al perseguimento dello scopo sociale.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità d'occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce allo svolgimento dello scopo sociale.

La cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del codice della qualità cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di federsolidarietà - confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni, collabora con le realtà consortili territoriali.

La Cooperativa è:

- a) impresa sociale di diritto (art. 1, comma 4, D.Lgs. 112/2017);
- b) Ente del Terzo Settore di diritto (art. 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017);
- c) considerata, ai sensi dell'art. 111 septies delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, Cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, in conformità a quanto previsto dalla Legge 381/91 art. 1) lettera a), e considerato lo scopo mutualistico, definito dall'art. 3) del presente statuto, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

a) la gestione di servizi socio-sanitari, tra i quali:

- quelli consistenti in assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità o simili od ovunque rese, in favore di inabili adulti, di disabili psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, sia direttamente che in esecuzione di contratti d'appalto e di convenzioni in generale;
- quelli consistenti in servizi di riabilitazione;

b) la gestione di servizi educativi, con particolare riferimento a quelli:

- socio educativi occupazionali, che potranno essere espletati anche attraverso la consulenza e/o l'organizzazione di corsi di formazione al lavoro nonché di attività finalizzate all'inserimento lavorativo;
- concernenti l'organizzazione di attività motorie, sportive non agonistiche sia ludiche che ricreative;
- concernenti l'organizzazione di attività finalizzate all'avviamento lavorativo delle persone con disabilità.

Alla Società è interdetto l'esercizio in proprio delle attività professionali per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi Elenchi o Albi Professionali ed in particolare quelle medico-chirurgiche, infermieristiche e di qualsiasi altra attività comunque riferibili all'esecuzione delle prestazioni medico-sanitarie, medico-assistenziali e paramediche che si intendono riservate e che pertanto potranno e dovranno essere personalmente svolte da coloro che a norma delle Leggi vigenti siano legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito Albo Professionale.

La Cooperativa per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà:

- nei limiti previsti dai decreti legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari e mobiliari, compresa l'assunzione di mutui e di finanziamenti, concedendo allo scopo le necessarie garanzie reali, anche a favore di terzi, e le fidejussioni richieste;
- assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in società ed imprese aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio;
- effettuare servizi nonché promuovere iniziative anche promozionali che concorrano al raggiungimento degli scopi sociali;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato;
- ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori sono quelli la cui partecipazione si giustifica alla luce della condivisione dello scopo mutualistico.

I soci cooperatori si suddividono nelle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che sono costituiti dalle persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali in relazione all'oggetto sociale e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato d'attività ed al volume di lavoro disponibile; detti soci partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci volontari, che sono costituiti dalle persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

c) soci fruitori, che sono costituiti dalle persone fisiche, o dagli Enti meglio precisati al successivo art. 6), che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio d'amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta d'autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Soci non persone fisiche)

Possono essere soci fruitori:

- le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle Cooperative sociali;
- le associazioni, ed in generale gli Enti non riconosciuti, che siano in grado di concorrere al perseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art 8 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del programma per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, stabilito dall'assemblea in sede di deliberazione del medesimo.

Oltre a quanto previsto dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le clausole d'incompatibilità.

Art. 9 (Trasferibilità quote)

Le quote di ciascun socio sovventore possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve comunicarlo all'organo amministrativo e lo stesso dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

TITOLO V IL RAPPORTO SOCIALE

ART. 10 (Domanda d'ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui intende essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione d'accettazione della

clausola arbitrale contenuta negli artt 38 e ss. del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda d'ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il consiglio d'amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di scadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal consiglio d'amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede d'approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata dalla cooperativa.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,

se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso da socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento d'accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il consiglio d'amministrazione potrà, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'art. 5 , per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio d'amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di trenta giorni, se non adempia al versamento delle quote o nei pagamenti d'eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) nel caso di socio lavoratore qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti ovvero commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari o per giusta causa o per giustificato motivo e nel caso del socio volontario qualora abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza d'interesse alla propria permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta per tre assemblee consecutive;

g) per altre disposizioni interne che il consiglio di amministrazione riterrà di adottare.

La cessazione del rapporto di lavoro non implica automaticamente il venir meno del rapporto sociale del socio con la Cooperativa.

Contro la deliberazione d'esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 38 e seguenti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 15 (delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandata alla decisione del collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione della quota)

i soci receduti o esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.20, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai

sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, eventualmente rivalutate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari stessi, entro sei mesi dalla data del recesso, dovranno indicare quello tra essi li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data d'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del consiglio d'amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi elencati nell'art. 14, lettere b), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio utente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentanti da quote di valore minimo pari a Euro 25,00;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci eventualmente deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiore ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 20 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio d'amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del consiglio d'amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesi-

ma;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;

d) ad un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dai successivi articoli 21) e 22);

e) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 21 (Ristorni ai soci lavoratori)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci lavoratori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n.142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

Art. 22 (Ripartizione dei ristorni)

La ripartizione dei ristorni ai soci lavoratori:

- dovrà essere effettuata in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, ai sensi dell'art. 2545 sexies del C.C.;
- in presenza di un avanzo della gestione mutualistica.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio d'amministrazione;
- c. il collegio dei sindaci, se nominato;
- d. l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 24 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal consiglio d'amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso dalla prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, potranno svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adotta-

te le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 25 (Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. approva il bilancio di rendicontazione sociale e il documento di programmazione annuale con particolare riferimento ai rapporti di rete di cui all'articolo 3);
3. delibera sulla costituzione dei fondi di sviluppo aziendali;
4. procede alla nomina degli amministratori;
5. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del consiglio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
6. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
7. approva i regolamenti interni;
8. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
10. nomina gli eventuali uditori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno con i tempi indicati all'art. 20.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il consiglio d'amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione d'argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In quest'ultimo caso, la comunicazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 codice civile.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti

dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art 27 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 28 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamento delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci non persone fisiche potranno avere un massimo di un voto.

Anche i soci sovventori hanno un solo voto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Art. 29 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del consiglio d'amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio d'amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un

terzo dei componenti del consiglio d'amministrazione. A loro spetta la nomina di un componente.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica un numero di mandati superiore a quello previsto per legge.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Su delibera dell'assemblea possono partecipare fino a un massimo di tre soci con funzione di uditori.

Art. 31 (Compiti del consiglio d'amministrazione)

Il consiglio d'amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 secondo comma del codice civile.

Il consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia d'ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità d'esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Elabora il bilancio di rendicontazione sociale e la programmazione dell'anno successivo con particolare riguardo a:

- la base sociale;
- il lavoro di rete territoriale con riferimento all'art. 3 del presente statuto.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio d'amministrazione sono valide quando v'intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di comunicazione.

In quest'ultimo caso devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli interventi, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 33 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti d'ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio d'amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimanere in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli amministratori)

Gli Amministratori agiscono gratuitamente coerentemente alle finalità Statutarie ed alla natura di Ente del Terzo Settore; hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate per viaggi e missioni.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il presidente del consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti d'ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi attività giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle

deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il consiglio d'amministrazione può nominare direttori generali, istitutori e procuratori speciali.

In caso d'assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del consiglio d'amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie d'atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

Art. 36 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 37 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale o che non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione d'arbitri rituali, secondo le disposizioni di Legge, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia controversa la qualità del socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non lavoratori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda d'adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica d'amministratore, sindaco e liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda d'arbitrato osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda d'arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 838 ter, primo comma, c.p.c.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa d'esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa d'esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Liquidatori)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti vendono sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, d'indivisibilità delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono di fatto essere osservati.

In particolare ai sensi dell'art. 2514 la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Claudia Belpiano

" Giuseppe Mercolini Notaio

Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico

Certifico io sottoscritto, dott. Giuseppe Mercolini, Notaio in Montegrotto Terme, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, (rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia informatica è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Montegrotto Terme, 31 (trentuno) maggio 2024 (duemilaventi-quattro)

Copia su supporto informatico firmata digitalmente dal Notaio Giuseppe Mercolini